

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

la soluzione del drammatico assedio e occupazione della Basilica della Natività a Betlemme è stata possibile grazie alla ferma mitezza dei preti e delle suore che in quei giorni sono stati custodi della Basilica, ma anche della vita e della pace;

non sono venuti meno al compito che era stato loro affidato, senza cedere alle incomprensioni, pressioni psicologiche e morali, agli inviti ad abbandonare la Basilica. Hanno sfebbrato gli animi, hanno evitato rappresaglie da una parte e dall'altra;

è stata offerta a tutti una testimonianza di pace e di accoglienza, in un clima di grande tensione e mentre si consumava una tragica *escalation* di violenza;

per 38 giorni hanno condiviso tutto quello che avevano e hanno sopportato con gli occupanti civili e militari, privazioni, rischi e pericoli;

la coerenza della loro scelta e dei loro comportamenti ha di fatto disarmato entrambi gli schieramenti: chi era dentro e chi era fuori la Basilica;

hanno dimostrato che la diplomazia e la politica non fanno passi avanti se non si è pronti a cercare la salvezza anche per gli altri e non solo per se stessi;

hanno dimostrato che la diplomazia e la politica non producono pace se non si cerca anche la giustizia mettendo a rischio la propria vita;

hanno dimostrato che la diplomazia e la politica non sono nulla se non si incontra e non si ascolta il cuore dell'uomo;

grazie a questo impegno l'assedio si è concluso senza gravi traumi. È stata trovata una soluzione positiva ed è stato riannodato il difficile dialogo tra israeliani e palestinesi;

si ritiene che quel dialogo, esposto ogni giorno al rischio di fallimenti e battute d'arresto, possa essere difeso e coltivato anche in virtù della solidarietà e della condivisione sperimentate nei giorni e nelle notti dell'assedio di Betlemme;

i firmatari hanno deciso di dare vita ad un Comitato che possa sostenere la candidatura dei Frati della Custodia della Terra Santa al Premio Nobel per la Pace;

impegna il Governo

a farsi promotore di tale iniziativa e di candidare i Francescani e le suore della Basilica della Natività al Premio Nobel per la pace.

(1-00083) « Bindi, Pistelli, Sereni, Franceschini, Giachetti, Enzo Bianco, Lucà, Fanfani, Selva, Nannicini, Cento, Lion, Cima, Bulgarelli, Pappaterra, Albertini, Moroni, Craxi, Realacci, Grillini, Spini, Folena, Zannotti, Vigni, Volontè, Valpiana, Ruzzante, Gerardo Bianco, Bimbi, Boccia, Delbono, Colasio, Bianchi Clerici, Rizzi, Di Virgilio, Maura Cossutta, Giacco ».

La Camera,

premesso che:

la Repubblica Italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;

inoltre la Repubblica Italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;

è stata recentemente approvata la legge 112/2002 che prevede, all'articolo 7, il trasferimento del patrimonio culturale dello Stato alla costituenda Patrimonio dello Stato Spa per la complessiva sua valorizzazione, gestione, alienazione;

l'articolo 7, comma 10, prevede che solo il trasferimento di beni di particolare valore artistico debba essere disposto d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e che detto trasferimento non modificherebbe il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti;

tuttavia è il medesimo articolo 7, comma 10, a consentire che il trasferimento possa essere effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge n. 410 del 2001;

detta norma, al comma primo, precisa che l'inclusione nei decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, produrrebbe automaticamente il passaggio dei beni al patrimonio disponibile con la sola cautela, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, dell'assunzione di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

detta norma, al comma diciassettesimo prevede che i suddetti trasferimenti e le successive, eventuali, rivendite non siano soggetti alle autorizzazioni del testo unico di cui al decreto legislativo 1999, n. 490 né a quanto disposto dall'articolo 3, comma 113, per quanto attiene al diritto di prelazione degli enti locali territoriali;

l'articolo 7, comma dodicesimo, della legge 112/2002 prevede il trasferimento, a titolo oneroso, dei beni della costituenda Patrimonio dello Stato Spa alla costituenda Infrastrutture dello Stato Spa con le succitate modalità di cui all'articolo 10;

l'articolo 8 della legge 112/2002 prevede la costituzione della Infrastrutture Spa con l'obiettivo, previsto al comma terzo, di concedere finanziamenti e garan-

zie per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere ovvero per gli interventi per lo sviluppo economico anche attraverso la facoltà, riconosciuta al comma quarto, di destinare propri beni e diritti al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;

detto provvedimento si inserisce in un contesto che vede il Governo richiedere ulteriori deleghe per aggiornare gli strumenti di protezione dei beni culturali ed ambientali anche attraverso ... la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati ... senza determinare ulteriori restrizioni della proprietà privata ... conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;

il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge, ha ritenuto doveroso formulare specifiche osservazioni in ordine alla congruità, consequenzialità e coerenza del provvedimento;

il Ministro Urbani ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte al fine di definire quali beni siano alienabili e quali beni siano inalienabili, si procederà eventualmente, caso per caso, la cedibilità dei singoli beni;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative in via correttiva sul provvedimento richiamato, ristabilendo le condizioni normative e di principio secondo le quali il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico italiano, allo stato attuale di proprietà pubblica, sia restituito alle proprie fondamentali finalità di testimonianza materiale avente valore di civiltà, di strumento di formazione delle giovani generazioni, nel processo di costruzione dell'identità culturale europea, a prescindere dall'intrinseco valore economico e della sua possibile utilizzazione finanziaria;

ad assumere e sostenere, nelle competenti sedi internazionali, anche in sede

di riscrittura della Costituzione europea, il principio per cui il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali è espressione del diritto di cittadinanza europea;

a ripristinare, con il coinvolgimento pieno degli enti territoriali competenti in ordine alla valorizzazione e gestione dei beni culturali presenti nei territori di riferimento, regole precise ed inderogabili in ordine alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali che garantiscano il mantenimento dell'integrità del patrimonio culturale ed ambientale del paese di proprietà e godimento pubblici;

a proporre iniziative normative volte a modificare gli articoli 7 e 8 del provvedimento richiamato, escludendo la possibilità che i beni demaniali e culturali possano essere trasferiti alla costituenda Infrastrutture Spa.

(1-00084) « Titti De Simone, Vendola, Giordano, Bertinotti, Deiana, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana ».

Risoluzioni in Commissione:

La VI Commissione,

premesso che:

le circa 6000 associazioni *pro loco* esistenti nel Paese, le quali raccolgono oltre un milione di soci, svolgono un'importante funzione di valorizzazione del territorio e delle culture locali e di promozione del turismo;

le associazioni *pro loco* sono tenute a dotarsi di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per la certificazione dei corrispettivi derivanti dalle manifestazioni organizzate, laddove invece il regolamento adottato il 7 marzo 2002 dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, ha escluso da tale obbligo le associazioni e società sportive dilettantistiche;

le associazioni *pro loco* organizzano annualmente un numero limitato di manifestazioni con ingresso a pagamento, svolte per lo più all'aperto e caratterizzate da una pluralità di punti di accesso: pertanto l'obbligo di utilizzare misuratori fiscali in luogo dei biglietti d'ingresso reperibili presso la SIAE risulterebbe particolarmente penalizzante per tali soggetti, sia dal punto di vista dei costi, sia sotto il profilo degli adempimenti amministrativi;

le associazioni *pro loco* risultano già esonerate dall'obbligo di utilizzare misuratori fiscali per l'emissione dei titoli di accesso relativi ad attività di intrattenimento in favore dei propri soci;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati della legge finanziaria 2002 il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149, impegnandosi a rivedere la disciplina fiscale in materia, nel senso di escludere le associazioni *pro loco* dall'obbligo di dotarsi dei misuratori fiscali;

appare opportuno superare la diversità di trattamento attualmente esistente in questa materia tra il regime applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e quello dettato per le associazioni *pro loco*, evitando ogni rischio di discriminazione in danno di queste ultime;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a prevedere l'esonero delle associazioni *pro loco* dall'obbligo dell'utilizzo dei misuratori fiscali, senza distinzioni tra le attività svolte in favore dei soci e quelle rivolte a terzi, nonché ad escludere l'applicazione di sanzioni nei confronti di quelle associazioni che, in attesa della revisione della disciplina in materia, non si siano ancora dotate di tali strumenti.

(7-00132) « Benvenuto, Pistone, Lettieri, Olivieri, Tolotti ».

L'VIII Commissione,

premessi che:

le grandi proprietà immobiliari pubbliche e private (assicurazioni, enti privatizzati, società, casse professionali...) tendono a concludere contratti di locazione dei loro immobili privilegiando in modo assoluto la scelta del canale libero a quello concordato, anch'esso previsto dalla legge n. 431 del 1998;

tale scelta sta avendo, come naturale conseguenza, la stipula dei contratti sia nuovi che rinnovati, con canoni unilateralmente decisi dalla proprietà, a «mercato libero» o, per meglio dire, a costi decisamente insostenibili per le famiglie a reddito medio-basso, vanificando in tal modo, spirito, lettera ed obiettivi della legge n. 431 del 1998;

tra le motivazioni di tale comportamento delle proprietà, la più rilevante risulta essere la presunta incertezza circa l'effettiva possibilità per i proprietari di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge in questione, qualora vengano stipulati contratti che siano all'interno degli accordi territoriali raggiunti tra le parti e depositati nei vari comuni italiani;

a fine giugno, andranno in scadenza migliaia di contratti di locazione stipulati, che, se non rinnovati per tempo potrebbero dar luogo ad un enorme contenziioso e tensioni nella famiglie interessate;

impegna il Governo

a favorire, per le grandi proprietà immobiliari pubbliche e private, il raggiungimento di un accordo tra le parti, in grado di soddisfare le esigenze degli inquilini mediante rinnovi contrattuali che rispettino le procedure stabilite dalla legge n. 431 del 1998, nella parte relativa al canone concordato;

a prevedere una nuova e opportuna proroga degli sfratti, soprattutto a tutela dei soggetti socialmente più esposti e nel

contempo a dotare di risorse aggiuntive il fondo sociale per l'affitto istituito dalla legge n. 431 del 1998;

a prospettare una modifica della medesima legge 431 del 1998 anche per i profili di carattere fiscale rafforzando altresì gli incentivi alla locazione, tramite la defiscalizzazione dei redditi d'affitto a favore della proprietà immobiliare e dei crediti di imposta a favore dei locatari;

a stanziare un incremento di 50 milioni di euro per il fondo sociale per l'affitto da destinare alle città metropolitane per le famiglie più disagiate.

(7-00133) « Nesi, Pistone, Lucidi, Sandri, Vigni, Abbondanzieri, Vianello, Benvenuto, Leoni, Lettieri, Cennamo, Reduzzi, Ruggeri, Buemi, Annunziata, Cento, Rocchi, Ceremigna, Nigra, Tucci ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

PEZZELLA — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

pochi giorni orsono l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere che il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) deve procedere come ente di diritto pubblico nella gestione degli appalti;

il CIRA, è sempre stato al 100 per cento finanziato dallo Stato per la realizzazione del programma di ricerche aerospaziali PRORA prima attraverso la legge n. 184 del 1989 e la legge n. 46 del 1991 e, successivamente, tramite il decreto-legge